AREA SOCIO – SCOLASTICA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

REGOLAMENTO APPLICATIVO I.S.E.E.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente per i Servizi Educativi e Scolastici

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del C.C. n. 188 del 20 luglio 2000 ed integrato e modificato con deliberazioni consiliari n. 62 dell'8 febbraio 2002 e n. 29 del 25 febbraio 2005.

REGOLAMENTO APPLICATIVO I.S.E.E.

Indicatore della Situazione E conomica E quivalente per i Servizi Educativi e Scolastici

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Arezzo prestazioni agevolate non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento, in particolare, disciplina l'applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, della procedura ISEE con riferimento alla determinazione delle rette dei servizi educativi e scolastici.

La Giunta Comunale potrà applicare in via sperimentale i criteri di applicazione dell'ISEE, disciplinati dal presente regolamento, anche ad altri servizi socio educativi.

ART. 2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica equivalente per l'accesso a prestazioni agevolate è determinato con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva nell'apposito modulo fornito dall'Amministrazione

L'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO CORRISPONDENTE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi del DPCM 4 aprile 2001 n 242 fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

I soggetti a carico a fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art 708 c.p.c.:
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

La persona che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito ai commi precedenti è determinato dalla scala di equivalenza riportata in appresso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore.
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi

di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito.
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo articolo 5.

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma precedente, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini della applicazione della suddetta detrazione l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette,

all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'indicatore della situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare il patrimonio mobiliare ed immobiliare come definito nei commi successivi.

Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il patrimonio rileva per un coefficiente pari al 20% (venti per cento)

Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare deve essere considerato il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 4.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e

- dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

L'individuazione del patrimonio è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £ 30.000.000.Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 4.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare rileva in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

ART. 6 MODALITA' ATTUATIVE

Il richiedente il servizio con esenzione o a condizione agevolata, deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente relativamente al suo nucleo familiare.

Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare con le modalità indicate nel modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica approvato con D.P.C.M. del 18 maggio 2001

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso la certificazione attestante la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

La dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale sopra richiamato.

La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'art. 3, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente

E' prevista altresì la facoltà per l'utente di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. In tal caso la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.

Gli effetti della eventuale nuova dichiarazione, per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, decorrono dal mese di presentazione di tale nuova dichiarazione.

Per i servizi oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione – in sede di determinazione delle tariffe – stabilisce ogni anno la percentuale di copertura del costo del servizio a carico dell'utente (e le soglie entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni).

ART. 7 ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE

Per la famiglia con più di un figlio che usufruisce dei servizi comunali per l'infanzia (nido o scuola per l'infanzia), si applica una riduzione del 40% sulla retta più alta tra quelle che la famiglia è tenuta a corrispondere;

In aggiunta a quanto sopra stabilito, per la famiglia con più di 3 figli che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia, si applica l'esenzione totale al figlio per il quale sarebbe dovuta la retta più bassa;

Con riferimento ai servizi comunali erogati agli utenti delle scuole statali, si applica una riduzione del 40% per le famiglie che hanno un ISEE compreso tra Euro 3.098,74 ed Euro 5.681,02 e viene applicata l'esenzione al di sotto di Euro 3.098,74;

Per le famiglie i cui figli usufruiscono sia dei servizi comunali per l'infanzia sia di servizi comunali in scuole statali, (servizio mensa scuola materna – servizio trasporto) si applica una riduzione del 25% sulla retta più alta tra quelle che la famiglia è tenuta a corrispondere;

Per le famiglie con più figli che utilizzano i servizi comunali (mensa scuola materna e trasporto) in scuole statali, si applica la seguente disciplina:

se due o più figli utilizzano tutti il servizio mensa scuola materna o tutti il servizio trasporto, al più piccolo si applicherà la retta intera,

a quello di età immediatamente successiva si applicherà una riduzione del 20% sulla retta, a quello di età ancora successiva si applicherà una riduzione del 50%, al più grande si applicherà l'esenzione totale.

In caso di assenze (per malattia del bambino) che siano superiori, nell'arco di 30 giorni di calendario, a 20 gg. (anche non consecutivi) per l'asilo nido e a 10 gg. per la scuola comunale per l'infanzia e per la scuola materna statale, si applica la riduzione del 50%.

Le famiglie prese in carico dai Servizi Sociali possono essere esonerate dal pagamento della retta anche se con ISEE superiore alla soglia di esenzione, nei casi particolari disciplinati dal regolamento di Assistenza Sociale;

La famiglia – con riferimento alle rinunce al posto per i servizi comunali per l'infanzia - corrisponderà una quota della retta proporzionalmente ridotta qualora la rinuncia avvenga

nei giorni dell'inserimento del bambino; negli altri casi, la rinuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo."

ART. 8 TERMINI PER LE FAMIGLIE

I termini per le famiglie relativi alla iscrizione del bambino, presentazione dichiarazione ISEE, richiesta esenzione, accettazione del posto e simili, verranno ogni anno stabiliti con apposito atto del Direttore dei Servizi Educativi e Scolastici.

ART. 9 COMPETENZE E CONTROLLI

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Direttore dell'Ufficio cui è affidato il servizio ISEE.

Spetta altresì al Direttore dell'Ufficio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Verranno effettuati, in applicazione della normativa vigente, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

Specifici controlli verranno effettuati, nel caso previsto dall'art. 4 punto a) ultima parte del presente regolamento, per verificare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione successiva.

La veridicità delle dichiarazioni in relazione all'aspetto reddituale verrà controllata anche sulla base degli studi di settore: le dichiarazioni risultate non congrue, verranno trasmesse alla Guardia di Finanza.

La veridicità delle dichiarazioni in relazione all'aspetto patrimoniale verrà controllata anche attraverso apposite convenzioni con il Ministero delle Finanze, se ed in quanto attivabili.

ART. 10 NORME DI RINVIO

Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente regolamento, a tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.

Per effetto del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.

ART. 11 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico anche presso gli uffici dei Servizi Educativi e Scolastici perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.